

Prot.022/2026

Bassano del Grappa, lì 22.01.2026

PAGAMENTO TARIFFA ANNUA 2026 PER I CONTROLLI SANITARI

Ricordiamo che con il Dlgs 32/2021 sono state definite modalità e tariffe di finanziamento dei controlli igienico sanitari in materia di alimenti e sicurezza alimentare.

Le tariffe, volte a migliorare il sistema dei controlli ufficiali, sono a carico degli operatori del settore alimentare; più precisamente, per il comparto del commercio e della distribuzione commerciale, sono dovute da:

1. Piattaforme di distribuzione alimenti della GDO;
2. Attività di commercio all'ingrosso e alimenti e bevande e "cash and carry";
3. Attività di produzione (ad es. gastronomie, prodotti da forno, prodotti della gelateria, ristorazione collettiva, ecc.) che vendono ad altri operatori diversi dal consumatore finale o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – più del 50% della propria merce.

NON rientrano in tale obbligo i negozi di vendita al dettaglio e tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Mentre gli operatori di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono automaticamente inseriti nella banca dati Regionale e sono sempre e comunque assoggettati al pagamento della tariffa, **i laboratori/stabilimenti di produzione di cui al punto 3)** che hanno iniziato la loro attività in data antecedente al 1° luglio 2025, hanno l'obbligo di inviare, entro il prossimo 31 gennaio, una [DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE \(Modulo 6\)](#) per dichiarare il superamento o meno della suddetta soglia di vendita del 50% della merce verso operatori diversi dal consumatore finale (e quindi l'assoggettamento o meno alla tariffa sui controlli) con riferimento alle cessioni di merce del 2025.

NOTA BENE: NON sono obbligati ad inviare l'autocertificazione le aziende che già l'hanno presentata negli anni passati e che non hanno subito trasformazioni o variazioni rispetto a quanto già comunicato.

Per fare un esempio pratico:

- Un Panificio che a suo tempo aveva già inviato il modello per comunicare di non essere soggetto al pagamento della tariffa, ma che nel corso del 2025 ha superato la soglia di vendite all'ingrosso del 50%, dovrà inviare la dichiarazione per comunicare la variazione dell'informazione e rientrerà pertanto negli obblighi di versamento del 2026.
- Di contro, un Panificio che invece negli anni precedenti ha sempre pagato la tariffa, poiché le vendite verso altri operatori superavano il 50% del fatturato totale, e nel corso del 2025 ha ribaltato la situazione, dovrà inviare il modello per comunicare la non assoggettabilità al pagamento della tariffa.
- Il Panificio che invece non ha registrato alcun tipo di variazione nel corso del 2025 non dovrà inviare alcun tipo di dichiarazione poiché continua a far fede quanto già a suo tempo comunicato.

Gli operatori che sulla base delle dichiarazioni fornite e/o da quanto già risulta in banca dati Regionale sono obbligati al pagamento della tariffa, riceveranno direttamente, entro il 31 marzo, la fattura con la richiesta di pagamento.

Per qualsiasi necessità o ulteriore chiarimento, gli associati potranno in ogni momento contattare i nostri per richiedere tutte le necessarie informazioni.